



# *COMUNE di GIBELLINA*

**Regolamento per le riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio  
Comunale**

Approvato con deliberazione di C.C.  
N.93 DEL 29.12.2010

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	2
➤ <b>Titolo I - Disposizioni generali</b>	
ART.1 – Finalità.....	3
ART.2 - Funzioni.....	3
ART.3 - Richiesta di ripresa audiovisiva e di trasmissione WEB.....	3
ART.4 - Autorizzazione e diniego.....	3
ART.5 - Informazione sull'esistenza di telecamere.....	3-4
ART.6 - Gestione delle sedute consiliari.....	4
➤ <b>Titolo II- Limiti alle riprese televisive</b>	
ART.7 - Rispetto della privacy.....	4
ART.8 – Divieti.....	4
ART.9 - Sanzioni.....	4
➤ <b>Titolo III- Riprese effettuate da emittenti televisive e radiofoniche</b>	
ART.10 - Riprese televisive e radiofoniche nelle sedute pubbliche.....	5
ART.11 - Autorizzazioni per emittenti televisive e radiofoniche.....	5
➤ <b>Titolo IV- Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Gibellina</b>	
ART.12 - Riprese a cura dell'Amministrazione e Archivio comunale.....	5
ART.13 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla <i>privacy</i> .....	5-6
➤ <b>Titolo V - Disposizioni finali</b>	
ART.14 - Norme di Chiusura.....	6
ART.15 - Applicazione.....	6
Modello Richiesta autorizzazione.....	7
Modello Autorizzazione.....	8

## **Regolamento per le riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale**

### PREMESSA

Il Comune di Gibellina al fine di favorire la partecipazione democratica alla vita politico-amministrativa dei cittadini e la libera informazione, come previsto dal programma di questa amministrazione, al punto **“La vita politica in diretta”** richiede che venga opportunamente regolamentato il fenomeno delle riprese audiovisive e di trasmissioni Web

Visto l'art.38 comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali n.267/2000 che stabilisce che il consiglio, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa ha potestà di regolare ogni aspetto relativo al funzionamento dell'assemblea;  
che dispone al comma 7 che le sedute del Consiglio comunale siano pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento;

Visto il parere dell'Autorità Garante dell'11 marzo 2002 che dispone la possibilità di effettuare riprese video purché i presenti siano stati debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini;

Visti i principi di trasparenza e pubblicità da perseguire in base all'art.1 della l.241/90 e successive modifiche (*comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 15 del 2005 poi dall'articolo 7, comma 1, legge n. 69 del 2009*)

*Vista la L.R. n. 10/91 sul procedimento amministrativo*

### *EMANA*

il seguente Regolamento per disciplinare le riprese audiovisive trasmesse anche attraverso il WEB.

## **Regolamento per le Riprese Audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale**

### **Titolo I - Disposizioni generali**

#### **Art. 1 -(Finalità)**

1. Il presente Regolamento disciplina le riprese audiovisive o a mezzo web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale , che saranno effettuate dalle strutture comunali direttamente e/o da soggetto preventivamente autorizzato

#### **Art. 2-(Funzioni)**

1. Il Comune di Gibellina perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità attribuisce alla diffusione pubblica tramite rete televisiva o pagine web delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa dell'Ente.

#### **Art. 3-(Richiesta di ripresa audiovisiva e di trasmissione WEB)**

1. Persone o enti che desiderano effettuare riprese o registrazioni presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio .

Le domande devono essere firmate dalla persona fisica richiedente e devono indicare Nome, Cognome, destinazione d'uso e scopo delle riprese (a titolo esemplificativo: documentario, divulgazione.....)

2. Le domande debbono essere presentate 3 giorni prima della data della ripresa desiderata o massimo entro 12 ore prima dell'inizio dell'attività consiliare.

#### **Art.4-(Autorizzazione e diniego)**

1. Il Presidente, raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare un documento scritto in cui vengono esposti i motivi del diniego.

2. Il richiedente si impegna a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

#### **Art. 5 -(Informazione sull'esistenza di telecamere)**

1. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

2. E' fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala, ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive.

3. Le riprese dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa.

#### **Art. 6 – (Gestione delle sedute consiliari)**

1. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

### **Titolo II- Limiti alle riprese televisive**

#### **Art. 7-(Rispetto della privacy)**

1. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

2. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute o dati personali e sensibili ai sensi della legge.

#### **Art.8- (Divieti)**

1. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato.

2. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, non sarà più ammesso ad effettuare le riprese e decadrà dal relativo diritto su comunicazione del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

#### **Art.9- (Sanzioni)**

1. Le violazioni da parte dei soggetti autorizzati al presente regolamento o alle norme di riferimento, attesa la particolare gravità delle stesse, può essere punita con ammende da € 25,00 (euro venticinque) ad € 500,00 (euro cinquecento), con la sospensione dell'autorizzazione. Fatto salvo l'obbligo da parte del Sindaco, del Consiglio e dei Singoli Consiglieri, nel caso di reati, di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria.

### **Titolo III- Riprese effettuate da emittenti televisive e radiofoniche**

#### **Art. 10 -Riprese televisive e radiofoniche nelle sedute pubbliche**

1. Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso ad opera di emittenti televisive e radiofoniche eventualmente interessate.
2. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

#### **Art.11- Autorizzazioni per emittenti televisive e radiofoniche**

1. Le emittenti televisive e radiofoniche che volessero effettuare riprese dei lavori del Consiglio Comunale dovranno seguire la disciplina dettata ai Titoli precedenti, richiedendo l'autorizzazione al Presidente del Consiglio sentita la conferenza dei Capigruppo.

### **Titolo IV- Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Gibellina**

#### **Art.12- Riprese a cura dell'Amministrazione e Archivio comunale**

1. Il Comune di Gibellina può disporre la ripresa e la successiva documentazione da diffondere sul proprio sito *web* delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale sia incaricando un suo dipendente sia tramite soggetto affidatario del servizio.
2. Le riprese video, effettuate per conto del Comune, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito ufficiale del Comune.
3. Le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale proponenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

#### **Art.13- Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla *privacy***

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
3. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

## RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

Chiede

l'autorizzazione ad effettuare la ripresa audiovisiva del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

per la seguente destinazione d'uso \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Gibellina li, \_\_\_\_\_

In fede

4. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito *internet* del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese i cui ai commi precedenti.

5. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per 90 giorni.

### ***Titolo V - Disposizioni finali***

#### **Art. 14- (Norme di Chiusura)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 15- (Applicazione)**

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.



**COMUNE DI GIBELLINA**  
**Provincia Regionale di Trapani**

Il Presidente del Consiglio Comunale \_\_\_\_\_

**AUTORIZZA**

Il/La \_\_\_\_\_

ad effettuare le riprese audiovisive dei lavori del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

Gibellina li, \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

---

**NON AUTORIZZA**

le riprese audiovisive dei lavori del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_ per le seguenti

motivazioni \_\_\_\_\_

Gibellina li, \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE